



COMUNE DI CASTRONNO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,
CENTRO DI ABBRONZATURA (Solarium),
TATUAGGI e PIERCING**

Approvato ed Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 3 del 29/01/2008

INDICE

Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di Acconciatore, Estetista, Centro di Abbronzatura (Solarium), Tatuaggi e Piercing.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Procedimento Amministrativo per l'esercizio attività	Pag. 4
Art. 3 – Svolgimento dell'attività	Pag. 5
Art. 4 – Requisiti per l'esercizio dell'attività	Pag. 5
Art. 5 – Legittimazione a presentare le denunce	Pag. 6
Art. 6 – Attività svolte nel domicilio	Pag. 6
Art. 7 – Consultazione delle associazioni di categoria	Pag. 6
Art. 8 – Materie sottoposte a parere consultivo	Pag. 6
Art. 9 – Ricorsi	Pag. 7

TITOLO II – Norme per il ricevimento della denuncia di inizio attività

Art. 10– Denuncia Inizio Attività	Pag. 7
Art. 11– Esposizioni	Pag. 8
Art. 12– Inizio dell'Attività	Pag. 8
Art. 13– Modifiche	Pag. 8
Art. 14 – Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa	Pag. 8
Art. 15– Trasferimento della sede	Pag. 9

TITOLO III – Attività di Piercing e Tatuaggi

Art. 16 – Esercizio dell'attività	Pag. 9
Art. 17 – Norme e divieti	Pag. 10

TITOLO IV – ORARI E TARIFFE

Art. 18 – Orari	Pag. 10
Art. 19 – Tariffe	Pag. 10

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 – Controlli	Pag. 11
Art. 21 – Sanzioni	Pag. 11
Art. 22 – Abusivismo	Pag. 11
Art. 23 – Sospensione dell'attività	Pag. 11

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE e FINALI

Art. 24 – Abrogazione norme comunali precedenti.....	Pag. 11
Art. 25 – Rinvio ed entrata in vigore.....	Pag. 12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'attività di acconciatore, estetista (compreso Centri di abbronzatura e solarium), tatuaggi e piercing, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 della Legge 2.04.2007, n. 40 di conversione del D.L. n. 7/2007 ed in particolare per l'attività di acconciatore dalla Legge 17.08.2005, n. 174 e per quanto compatibili dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge n. 1142/1970 ed integrata dalla Legge n. 735/1984. Per l'attività di estetista dalla Legge 4.01.1990, n. 1, secondo quanto stabilito dalla Sentenza Corte di Cassazione n. 4012 del 15.10.1999, dal D.d.g. Regione Lombardia 13.03.2003, n. 4259 e D.d.g. Regione Lombardia 27.04.2004, n. 6932.
2. E' attività di **acconciatore** l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. E' attività di **estetista**, quella che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenimento in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
4. Si considerano, a titolo esemplificativo, **inerenti l'attività di estetista** e pertanto soggette al presente regolamento, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) Attività di massaggio e ginnastica estetica;
 - b) Attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;
 - c) Attività di onicotecnico, intesa come tale esclusivamente l'attività di ricostruzione e lavorazione di unghie;
 - d) Attività di applicazione di unghie artificiali e decorazione di unghie;
 - e) Attività che, attraverso l'utilizzo dei macchinari o attrezzature di cui all'allegato 1 della Legge n. 1/90, sono destinate ad eliminare od attenuare inestetismi presenti sulla superficie del corpo umano.
5. E' attività di **Centro di Abbronzatura o Solarium**, quella che consiste nell'utilizzo su tutto il corpo o parte di esso di lampade abbronzanti a raggi UV-A abbinata o non ad altre attività estetiche. Tale attività è assimilata all'attività di estetista e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentate dalla Legge n. 1/1990.
6. E' attività di **tatuaggio** la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
7. E' attività di **piercing** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
8. Nel caso in cui le attività di **Acconciatore, Estetista (o Centri abbronzatura, Solarium), tatuaggi e Piercing** vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricovero per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.
9. L'esercizio delle attività sopra descritte presuppone il possesso dei requisiti professionali indicati al successivo art.4 del presente regolamento.

10. Si considerano **non** inerenti l'attività di estetista e pertanto non soggette alle norme del presente regolamento, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) Attività di massaggio con finalità di carattere terapeutico;
 - b) Attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica con finalità terapeutiche;
 - c) Centri di dimagrimento;
 - d) Attività di riflessologia solistica e metamerica;
 - e) Attività di massaggi aromaterapici, connettivali, ayurvedici-yoga;
 - f) Attività di massoterapia in generale;
11. L'elencazione delle attività di cui ai commi precedenti hanno carattere indicativo e non tassativo.
12. Le attività di massaggio terapeutico configurano un'attività sanitaria che deve essere effettuata da personale in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e massoterapista.
13. Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale e nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Procedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di Acconciatore o l'attività di Estetista e/o Centro abbronzatura, deve presentare Denuncia di Inizio Attività al competente servizio comunale.
2. Trattandosi di attività soggette a denuncia di inizio attività, la destinazione d'uso e l'agibilità dei locali devono sussistere dal momento in cui viene presentata la citata DIA.
3. Le attività possono iniziare trascorsi i termini di legge dalla data di presentazione della denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90. Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotta copia dell'avvenuta iscrizione all'albo imprese artigiane, o registro delle imprese per le imprese non artigiane, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Il mancato adempimento comporta l'emissione, da parte del responsabile del servizio comunale competente, del provvedimento inibitorio del prosieguo dell'attività, previa comunicazione di avvio del procedimento.
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di Acconciatore, Estetista ed attività affini in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge 17.08.2005, n. 174.
6. I trattamenti e i servizi relativi all'attività di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche.
7. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Svolgimento delle attività

1. La denuncia di inizio attività presentata è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati. Possono essere esercitate congiuntamente più attività nello stesso locale, purché il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
2. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
3. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 4

Requisiti per l'esercizio delle attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista ed affini, è legittimato previo accertamento del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione all'albo imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443; iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio nel caso di imprese non artigiane;
 - b) Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) Idoneità igienico-sanitaria dei locali, ivi compresa la superficie minima, i requisiti delle attrezzature delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate sono stabiliti dal vigente Regolamento Locale di Igiene all'art. 1.11.7 e seguenti e dal protocollo operativo dell'ASL di Varese, approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL Varese n. 1193 del 3.08.2001.
Dovrà essere altresì garantito il puntuale rispetto di quanto stabilito con L.R. 20/02/1989, n. 6 "*Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.*";
 - d) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, di cui all'art. 3 della L. 174/2005 e conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 4 della L.R. n. 48/1989 e dell'art. 3 della L. n. 1/1990.
 - d.1) *Per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale:* i requisiti professionali devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa individuale;
 - d.2) *Per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria:* per l'attività di acconciatore la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e deve essere in possesso del requisito professionale; per l'attività di estetista tutti i soci che esercitano professionalmente tale attività nonché i dipendenti, dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali;
 - d.3) *Per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale:* I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve essere presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale;
 - d.4) *Per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria:* per l'attività di acconciatore dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i famigliari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa; per l'attività di estetista tutti i soci che esercitano professionalmente tale attività nonché i dipendenti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali.

2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
3. Nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori quali direttori tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e succ. modifiche (*legge antimafia*).

ART. 5

Legittimazione a presentare le denunce

1. Le D.I.A. presentate per l'attività di acconciatore e/o estetista devono essere presentate dal richiedente legale rappresentante della società, o titolare di ditta individuale.
2. Nel caso di impresa non artigiana, è obbligatorio indicare un soggetto che assume la direzione dell'azienda, il quale dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
3. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista dovranno essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6

Attività svolte nel domicilio

1. Le attività di acconciatore ed estetista, possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e siano consentiti eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

ART. 7

Consultazione delle associazioni

1. In riferimento alle materie di cui al successivo articolo il funzionario responsabile del servizio competente alla gestione amministrativa delle attività di cui al presente regolamento, prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo, provvede ad acquisire il parere consultivo delle associazioni di categoria o operatori locali, o in alternativa della Commissione Provinciale per l'artigianato costituita presso la Camera di Commercio di Varese.
2. Al fine della richiesta di parere consultivo, il Responsabile del Servizio comunale competente, provvede, o ad inviare copia degli atti con tutti gli allegati ritenuti utili per consentire l'espressione del parere, o a convocare una riunione presso la sede municipale.
3. I pareri formulati dalle associazioni di categoria, di natura non vincolante, dovranno essere valutati dall'Amministrazione prima dell'adozione degli atti finali in questione.

ART. 8

Materie sottoposte a parere consultivo

1. Il parere obbligatorio consultivo, ma non vincolante, previsto nel precedente articolo si riferisce alle seguenti materie:
 - a) Sospensione di un'attività per più di quattro mesi nell'arco dell'anno solare;
 - b) Approvazione di nuovi regolamenti o modifiche al presente regolamento;

- c) Fissazione degli orari di esercizio delle attività.
- 2. Potrà essere inoltre richiesto parere consultivo alle associazioni di categoria in relazione a tutti quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

ART. 9

Ricorsi

- 1. Il provvedimento del responsabile del servizio comunale competente che inibisce il prosieguo dell'attività iniziata sulla base di D.I.A., deve essere motivato e notificato al richiedente entro i termini previsti dall'art. 19 della Legge 241/90.
- 2. Contro il provvedimento suddetto del responsabile del servizio comunale competente è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971, mentre entro 120 gg. è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971.

TITOLO II – NORME PER IL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

ART. 10

Denuncia di Inizio Attività

- 1. Le Denunce di Inizio Attività, per l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, devono essere presentate all'ufficio comunale competente, o inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e devono contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; denominazione o ragione sociale della ditta, nonché sede legale e partita IVA;
 - b) Precisa ubicazione del locale o dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
 - c) L'attività che si intende esercitare;
 - d) Nel caso in cui i locali individuati per l'esercizio dell'attività, non corrispondano alla destinazione d'uso specifica, ma siano comunque compatibili secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente, il richiedente deve presentare il benestare del condominio o della proprietà.
- 2. Alla Denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria dei locali dove si intende svolgere l'attività in scala e quotata, con suddivisione e indicazione dell'utilizzo dello spazio;
 - b) Certificazione, o autocertificazione, della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
 - c) Copia dell'atto costitutivo se trattasi di società;
 - d) Elenco e relativa descrizione tecnica dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - e) Copia del documento di identità del richiedente;
 - f) Certificazione degli impianti elettrici e termoidraulici ai sensi della L. n. 46/90 e succ. mod.
- 3. Nel caso di società artigiana ai sensi della L. n. 443/1985, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività richiesta.
- 4. In ogni caso l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista ed attività assimilate, è subordinato al rispetto della normativa igienico-sanitaria relativamente ai locali ed alle attrezzature utilizzate.
- 5. La D.I.A. per l'attività di estetista e per l'apertura di un centro di abbronzatura, deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/1990.

6. Per l'esercizio dell'attività di Acconciatore, Estetista ed attività affini, non è previsto alcun vincolo legato al contingente numerico e il rispetto di alcuna distanza da altre analoghe attività.

ART. 11 ***Esposizioni***

1. La copia della Denuncia di Inizio Attività presentata per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune ed esibita a richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con se copia della D.I.A. presentata, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 12 ***Inizio dell'attività***

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista potrà iniziare trascorsi i termini di legge dalla data di presentazione della D.I.A., ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90.
2. Contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, il titolare/denunciante dovrà inviare comunicazione in tal senso al Comune, anche via fax, nella quale dovrà attestare la data di effettivo inizio dell'attività.
3. Entro 60 gg. dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'albo imprese artigiane o registro delle imprese per le ditte non artigiane, salvo proroga in caso di comprovata necessità. A seguito dell'accertamento del mancato adempimento, il responsabile del servizio comunale competente, provvederà ad emettere provvedimento inibitorio di prosieguo dell'attività nel caso in cui per la medesima sia stata presentata la DIA.

ART. 13 ***Modifiche***

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato o dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente notificata al Responsabile del Servizio comunale competente e contestualmente all'ASL competente per territorio.
2. Nella notifica dovrà essere autocertificato il rispetto della normativa igienico-sanitaria relativamente alle modifiche operate e idonea planimetria evidenziando le modifiche apportate.
3. Il competente servizio comunale e la competente ASL potranno disporre verifiche dell'autocertificazione presentata.

ART. 14 ***Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa***

1. Il titolare che cessa l'attività di acconciatore, estetista o attività affini è tenuto a presentare idonea comunicazione al Comune, indicando la data di cessazione medesima, allegando in originale l'eventuale autorizzazione o DIA riferita all'attività cessata.
2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà presentare idonea comunicazione di subentro all'ufficio comunale competente con i dati indicati all'art. 10 comma 1 del presente regolamento, allegando copia del contratto di cessione di azienda ed autocertificazione del

rispetto della normativa igienico-sanitaria relativamente ai locali sede dell'attività, nonché dell'autorizzazione in capo al cedente che deve essere consegnata all'ufficio per la relativa archiviazione. La comunicazione di subingresso, in attività già esistente e funzionante, senza alcuna modificazione sostanziale dei locali, ha effetto immediato e consente il prosieguo dell'attività.

3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'attività, il coniuge e i figli potranno subentrare e proseguire l'esercizio dell'attività mediante presentazione di specifica comunicazione secondo quanto previsto dal comma precedente.
4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto alla successione, possono proseguire l'esercizio dell'attività per il periodo previsto nel 3° comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.
5. Decorso il citato periodo, l'attività dovrà cessare, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 15

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, fermo restando il soggetto giuridico, dovranno presentare Denuncia di Inizio Attività al servizio comunale competente, osservando le norme del presente regolamento e tale DIA ha effetto immediato e consente il prosieguo dell'attività nei nuovi locali.
2. Per i nuovi locali dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti igienico-sanitari, relativamente anche alle attrezzature utilizzate.
3. Il Responsabile del Servizio comunale potrà richiedere alla competente ASL la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature in ogni momento dell'attività stessa. Nel caso in cui a seguito del controllo suddetto dovessero accertarsi ipotesi di mancato rispetto della normativa suddetta, il Responsabile del servizio comunale, di concerto con il Responsabile del servizio di Polizia Locale, anche su segnalazione della competente ASL, provvederà all'emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle normative vigenti, anche in relazione ad eventuali fattispecie accertate di false dichiarazioni.

TITOLO III – ATTIVITA' DI PIERCING e TATUAGGI

ART. 16

Esercizio dell'Attività

1. L'esercizio dell'attività di Piercing e Tatuaggi, è sottoposto alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività al servizio comunale competente; copia della stessa sarà inviata a cura del Comune all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. L'attività può essere iniziata decorsi i termini di legge dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione, al servizio comunale competente, di effettivo inizio attività.
3. L'Amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nei termini di legge dal ricevimento della comunicazione di cui sopra adotta, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine di 60 giorni.
4. Nella DIA deve essere indicato:
 - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) La denominazione o ragione sociale della ditta, nonché la sede ed il numero di partita IVA;

- c) L'esatta ubicazione dei locali ove sarà esercitata l'attività;
 - d) La tipologia delle attrezzature utilizzate;
 - e) Il nominativo e attestazione relativa al superamento del corso professionale previsto dal D. D.G. Regione Lombardia 27.04.2004, n. 6932. In attesa che vengano istituiti i suddetti corsi professionali è richiesto il possesso della qualifica professionale rispondente a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della L. n. 1/1990, per quanto riguarda le attività di estetista. Entro 24 mesi dall'istituzione dei corsi professionali, tutti gli esercenti l'attività, anche se in possesso del requisito professionale per estetista, hanno l'obbligo di frequentare i suddetti specifici corsi e di presentare il relativo attestato di partecipazione al Comune;
 - f) Planimetria dei locali dove si intende svolgere l'attività in scala e quotata, con suddivisione e indicazione dell'utilizzo dello spazio;
5. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al punto e) del Decreto D.G. Regione Lombardia 27.04.2004, n. 6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing".

ART. 17 **Norme e divieti**

1. Chiunque intenda sottoporsi ad un trattamento di tatuaggio o piercing, deve sottoscrivere una dichiarazione di consenso dove afferma di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o piercing medesimo.
2. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficile.
3. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

TITOLO IV – ORARI e TARIFFE

ART. 18 **Orari**

1. Gli orari giornalieri delle attività disciplinate nel presente regolamento, nonché delle giornate di chiusure annuali sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni degli esercenti locali, in conformità all'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio, di esporre l'orario di apertura e chiusura, preventivamente comunicato all'ufficio comunale competente, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario, e comunque non oltre 60 minuti dall'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico.
4. E' facoltativo stabilire un giorno di chiusura settimanale.

ART. 19 **Tariffe**

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

TITOLO V – CONTROLLI e SANZIONI

ART. 20 ***Controlli***

1. Gli agenti di Polizia locale, il personale dell'ASL e qualsiasi organo di polizia, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 21 ***Sanzioni***

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da apposite normative nazionali e regionali, sono accertate e soggette alla sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 e succ. mod.

ART. 22 ***Abusivismo***

1. Il responsabile del servizio comunale competente, ordina in via immediata la cessazione delle attività previste e disciplinate nel presente regolamento, quando le stesse siano esercitate senza che sia avvenuta la preventiva presentazione di Denuncia di Inizio Attività e quindi abusivamente. Al Responsabile del Servizio di Polizia locale, spetta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
2. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga rispettata, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 23 ***Sospensione dell'attività***

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista ed attività assimilate, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. La sospensione sarà disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno consentito l'inizio dell'attività.
3. La sospensione dell'attività potrà essere sospesa qualora il denunciante non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 12, comma 3.
4. La sospensione per gravi motivi di salute, o per cause che comunque comportino una sospensione dell'attività per oltre 30 giorni, dovrà essere comunicata dall'esercente al Comune preventivamente o comunque entro 4 giorni dal verificarsi dell'evento che causa la sospensione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE e FINALI

ART. 24 ***Abrogazione norme comunali precedenti***

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intende espressamente abrogato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25/11/1991.

ART. 25
Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si deve far riferimento alle norme in materia, nazionali e regionali e da eventuali protocolli d'intesa con l'ASL.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della sua deliberazione di approvazione.